

Rapporto

numero

6406 R

data

28 novembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio del 12 ottobre 2010 concernente la revisione totale della legge sull'avvocatura

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Con il messaggio n. 6406 il Consiglio di Stato sottopone al nostro esame il progetto di revisione totale della legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 con la quale il diritto cantonale viene adeguato alla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) del 23 giugno 2000.

Malgrado la vigente legge sia in vigore da poco più di otto anni, la medesima ha già dovuto subire alcune necessarie modifiche e pertanto, sentito il parere del Tribunale di appello e dopo aver consultato l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, il Governo propone una nuova totale revisione della legge in oggetto. Di riflesso alcune disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) andranno adeguate; inoltre si dovrà procedere alla revisione totale del regolamento sull'avvocatura (Ravv) del 28 ottobre 2002.

2. PRINCIPALI MODIFICHE

Rinuncia alla coattività dell'Ordine e alla corporazione di diritto pubblico

È unanime parere della nostra Commissione che la misura più significativa di questa necessaria revisione stia nella definitiva rinuncia alla coattività dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. L'attuale art. 19 Lavv fissa l'obbligatorietà di affiliazione all'Ordine. Inoltre, la medesima norma conferisce all'Ordine il riconoscimento quale corporazione di diritto pubblico cantonale.

Oggi giorno in nessun altro Cantone vi è l'obbligo di affiliazione all'Ordine ad eccezione del Canton Giura, e nessun altro Ordine cantonale degli avvocati gode dello statuto di corporazione di diritto pubblico.

Mal si comprende pertanto perché il nostro Cantone debba vantare l'Ordine degli avvocati quale Corporazione di diritto pubblico invocando solo motivi tradizionali e storici che anche altri Cantoni della Confederazione potrebbero vantare.

Gli ordini professionali hanno origine storica nelle corporazioni medioevali. Nelle società moderne essi sono presenti unicamente quali istituzioni a tutela degli iscritti. In Svizzera, come del resto nei Paesi anglosassoni, si sono evoluti quali associazioni professionali di tipo sindacale e l'iscrizione ai medesimi è di solito volontaria.

Oggi gli avvocati non si occupano specificatamente solo del settore pubblico, a meno non siano notai a tempo pieno. L'Ordine degli avvocati è pertanto da ritenersi un Ordine espressamente di utilità privata, visto anche che di solito l'attività che i medesimi svolgono nel settore pubblico è decisamente inferiore a quella riservata invece al settore privato.

Né può bastare il fatto di garantire il servizio di picchetto per assicurare gli avvocati della prima ora tra i compiti affidati all'OATi per decretare il medesimo Ordine una corporazione di diritto pubblico, visto che anche un'associazione di diritto privato può assolvere compiti pubblici.

Del resto l'art. 15 cpv. 1 della Costituzione cantonale stabilisce che «*i compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi*». L'art. 25 sempre della Costituzione cantonale, per contro, recita che «*il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l'attività*». I partiti sono importanti per promuovere la volontà popolare; per questo vengono coinvolti attivamente sia dal Governo, sia nelle commissioni parlamentari senza per questo essere riconosciuti come associazioni o corporazioni di diritto pubblico. Lo stesso vale per l'Ordine dei fiduciari, per l'AITI, per la Camera di Commercio e per altri ancora che non sono corporazioni di diritto pubblico.

È difficilmente comprensibile ai più, visto che non vi è più l'obbligo di iscrizione all'OATi per esercitare la professione, come possa avere ancora un senso rimanere una corporazione di diritto pubblico. I motivi ribaditi a più riprese a sostegno di questa tesi di mantenimento dello statu quo francamente sono poco convincenti.

Siamo dell'opinione che la rinuncia, magari condivisa dalla stessa OATi, di passare ad associazione di diritto privato allineandosi con altri 25 Cantoni della Confederazione sarebbe un segnale importante verso l'esterno.

3. CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di dover aderire al messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 che prevede la revisione totale della legge sull'avvocatura, accolta la modifica della forma giuridica dell'Ordine in associazione di diritto privato, come illustrato nell'allegato disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore
Caverzasio - Celio - Corti (con riserva) -
Galusero - Guerra - Gysin (con riserva) -
Kandemir Bordoli (con riserva) - Mellini -
Pedrazzini - Stojanovic (con riserva)

Disegno di

LEGGE

sull'avvocatura (LAvv)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 12 ottobre 2010 n. 6406 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 28 novembre 2011 n. 6406R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la professione di avvocato e applica la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

Art. 2

**Rappresentanza
professionale**

¹La rappresentanza professionale davanti alle autorità giudiziarie e di conciliazione in materia civile e davanti alle autorità giudiziarie e di perseguimento in materia penale è riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale o che beneficiano della libera circolazione secondo la LLCA, salvo diversa disposizione della legge.

²I praticanti di uno studio di avvocatura nel cantone, iscritti nell'apposito elenco, sono ammessi a rappresentare e ad assistere le parti nell'ambito delle disposizioni speciali della presente legge e del relativo regolamento.

Capitolo secondo - Organizzazione

Art. 3

**Ordine degli
avvocati**

¹L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è **un'organizzazione professionale di diritto privato, alla quale possono aderire** gli avvocati iscritti nel registro cantonale e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS; possono essere membri dell'ordine anche gli avvocati con indirizzo professionale nel cantone iscritti in un altro registro cantonale.

²L'Ordine degli avvocati promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione e viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per:

- discutere i problemi generali dell'avvocatura e dell'amministrazione della giustizia;
- preparare atti legislativi nel settore dell'amministrazione della giustizia;

- organizzare gli esami di avvocatura e la formazione di avvocati e praticanti;
- garantire l'intervento di un avvocato in caso di necessità (assistenza giudiziaria, picchetto penale, eccetera);
- formulare le proposte di nomina degli avvocati nelle commissioni;
- emanare norme deontologiche.

³L'Ordine degli avvocati è l'**associazione legittimata** a ricorrere ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 LLCA.

Art. 4

Commissione per l'avvocatura

I. Composizione

¹La Commissione per l'avvocatura si compone di tre membri e tre supplenti nominati dal Tribunale di appello per il periodo di due anni:

- il presidente e il suo supplente sono nominati tra i giudici del Tribunale di appello;
- un membro e un supplente sono nominati tra i magistrati e gli ex magistrati non iscritti nel registro degli avvocati;
- un membro e un supplente sono nominati tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale, su proposta dell'Ordine degli avvocati.

²Il Tribunale di appello cura il segretariato.

Art. 5

II. Competenze

¹La Commissione per l'avvocatura:

- a) tiene il registro cantonale degli avvocati, l'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS e l'elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari;
- b) decide le iscrizioni e le radiazioni nel registro cantonale degli avvocati, all'albo pubblico e nell'elenco dei praticanti;
- c) decide la qualità di avvocato ai sensi dell'articolo 22 LLCA;
- d) ammette agli esami di capacità;
- e) revoca il certificato di capacità;
- f) sospende a titolo cautelare gli avvocati e i praticanti dall'esercizio della professione e adotta le altre misure cautelari conformemente all'articolo 31;
- g) funge da autorità di vigilanza in materia di segreto professionale di cui all'articolo 321 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

²Il presidente può decidere i casi non controversi di cui al capoverso 1 lettere b, c e d; l'interessato può domandare il riesame della decisione presidenziale alla Commissione per l'avvocatura.

Art. 6

Commissione esaminatrice

¹La Commissione esaminatrice è competente per la tenuta degli esami e per svolgere la prova attitudinale e il colloquio di verifica ai sensi degli articoli 31 e 32 LLCA.

²La Commissione per l'avvocatura stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice e ne designa i membri per un periodo di due anni.

Art. 7

Commissione di disciplina

¹La Commissione di disciplina è l'autorità cantonale di sorveglianza ai sensi dell'articolo 14 LLCA.

²Essa esercita il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA.

³Si compone di tre membri e di tre supplenti e si avvale di un segretario cui può essere delegata l'istruttoria designati dalla Commissione per l'avvocatura per un periodo di due anni tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale.

⁴La Commissione di disciplina si organizza liberamente.

Capitolo terzo - Esercizio della professione

Art. 8

Registro cantonale degli avvocati

La Commissione per l'avvocatura iscrive nel registro cantonale degli avvocati il richiedente che:

- a) dispone di un indirizzo professionale nel cantone e adempie i requisiti fissati dagli articoli 7 e 8 LLCA;
- b) ha rilasciato la dichiarazione di fedeltà davanti al Tribunale di appello.

Art. 9

Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS

La Commissione per l'avvocatura iscrive all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) autorizzati ad esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine il richiedente che adempie le condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2 LLCA.

Art. 10

Elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari

¹Nell'elenco sono iscritti i richiedenti che adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 e all'articolo 8 capoverso 1 lettere a-c LLCA; per i praticanti in uno studio di avvocatura vi deve essere l'assunzione di responsabilità da parte di un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati.

²L'iscrizione nell'elenco è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo.

Art. 11

Radiazione e revoca del certificato di capacità

¹La Commissione per l'avvocatura radia dal registro chi non adempie più le condizioni di iscrizione (art. 9 LLCA), chi vi rinuncia o chi è oggetto del divieto definitivo di esercitare.

²Il procedimento di radiazione è avviato d'ufficio o su segnalazione; le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

³La Commissione per l'avvocatura può revocare il certificato di capacità se è stato conseguito con l'inganno, in caso di esercizio abusivo della professione o per altri motivi gravi; per le stesse ragioni la Commissione può vietare l'uso nel Cantone del titolo di avvocato conseguito all'estero o in altri cantoni.

⁴I capoversi precedenti si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico e ai praticanti.

Art. 12

Domanda di riammissione

¹L'interessato può domandare alla Commissione per l'avvocatura la riammissione nel registro se dimostra di soddisfare i requisiti previsti per l'iscrizione; chi è stato radiato poiché oggetto di divieto definitivo di esercitare non può presentare la domanda di riammissione.

²Il capoverso 1 si applica per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico e ai praticanti.

Art. 13

Esami di capacità I. Condizioni di ammissione

La Commissione per l'avvocatura ammette all'esame di capacità il richiedente che:

- a) adempie le condizioni dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a o capoverso 2 e dell'articolo 8 capoverso 1 lettere a-c LLCA;
- b) ha compiuto un periodo biennale di praticantato, di cui almeno uno in uno studio legale nel Cantone; egli può compiere la parte rimanente presso un'autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone o presso un'amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale o in uno studio legale in Svizzera; nel computo della pratica non sono considerati i periodi di pratica già considerati per l'ammissione all'esame di capacità in un altro Cantone.

Art. 14

II. Modalità di esame

¹L'esame di capacità è condotto dalla Commissione esaminatrice e ha lo scopo di accertare se il candidato ha conoscenze giuridiche teoriche e pratiche per l'esercizio corretto della professione.

²Il Tribunale di appello rilascia il certificato di capacità al candidato che ha superato l'esame; il candidato che non supera l'esame ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte.

³La prova attitudinale verte sulle medesime materie dell'esame di capacità.

Art. 15

Denominazione professionale

¹Nell'esercizio della professione l'avvocato deve menzionare la sua iscrizione nel registro degli avvocati del Cantone Ticino; analogo obbligo incombe all'avvocato iscritto all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS.

²La qualifica di avvocato, nel libero esercizio professionale, spetta unicamente a chi soddisfa una delle condizioni poste dal capoverso precedente e soggiace di conseguenza all'autorità cantonale di sorveglianza.

Capitolo quarto - Doveri dell'avvocato

Art. 16

In generale

L'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento.

Art. 17

Lingua

Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l'avvocato usa la lingua italiana.

Art. 18

Difesa e patrocinio d'ufficio

¹Ogni avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone.

²Il regolamento stabilisce le condizioni dell'affidamento di difese e patrocinii d'ufficio a praticanti, ritenuto che questi hanno l'obbligo di assumere le difese d'ufficio, accettare i mandati di gratuito patrocinio e partecipare al picchetto penale.

³La remunerazione è stabilita dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Art. 19

Valori e atti

¹L'avvocato custodisce, conformemente all'articolo 12 lettera h LLCA, le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento. Restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge.

²Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario dell'avvocato.

³Gli atti affidati, di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo l'invio della nota d'onorario.

Art. 20

Rendiconto

¹L'avvocato tiene le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano.

²A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari.

³I giustificativi sono conservati per almeno dieci anni.

Art. 21

Onorario

¹L'onorario dell'avvocato è retto dall'accordo tra l'avvocato e il cliente.

²Per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del caso, al valore e all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità.

Art. 22

Segreto professionale

L'avvocato è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'articolo 13 LLCA.

Capitolo quinto - Procedimento disciplinare

Art. 23

Misure disciplinari

¹Le misure disciplinari sono rette dall'articolo 17 LLCA.

²Chi si rende punibile disciplinarmente può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dal registro o rinunci all'iscrizione.

³Con la rinuncia all'iscrizione o lo stralcio dal registro, dall'albo o dall'elenco dei praticanti la procedura disciplinare di regola decade; essa può essere aperta o continuata se vi è un interesse preminente all'accertamento della violazione.

Art. 24

Apertura del procedimento

¹Il procedimento è avviato dalla Commissione di disciplina, su segnalazione di terzi, di autorità o dell'Ordine degli avvocati o su domanda dell'avvocato stesso.

²Al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, egli non ha qualità di parte nel procedimento.

³Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, al segnalante possono essere addossate le spese della procedura; in tal caso egli è legittimato a interporre ricorso.

Art. 25

Prove

La Commissione di disciplina su richiesta o d'ufficio può ordinare la produzione di incarti o di documenti e sentire testimoni.

Art. 26

Trasmissione d'ufficio

Le decisioni della Commissione di disciplina sono trasmesse all'Ordine degli avvocati qualora riguardino suoi membri.

Art. 27

Obbligo di notifica

¹Le autorità e i funzionari notificano senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni della LLCA, delle disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione e delle norme deontologiche di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

²Le autorità penali comunicano d'ufficio alla Commissione per l'avvocatura l'apertura di un procedimento penale contro un avvocato; esse le trasmettono inoltre un esemplare della decisione o della sentenza.

Capitolo sesto - Rimedi giuridici

Art. 28

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è dato ricorso nel termine di quindici giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

²I ricorsi in materia cautelare non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria dell'autorità di ricorso.

Capitolo settimo - Disposizioni penali

Art. 29

Esercizio abusivo della professione

Chi senza adempiere i requisiti della LLCA o della presente legge, oppure abusando della qualifica di avvocato, esercita la professione di avvocato, oppure avvalendosi del titolo di avvocato o in altro modo suscita l'impressione presso terzi di essere autorizzato all'esercizio della professione di avvocato nel Cantone Ticino, è punito con la multa fino a 100'000 franchi.

Capitolo ottavo - Disposizioni varie

Art. 30

Procedura applicabile

A tutte le procedure in prima istanza e su ricorso è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 31

Misure cautelari

¹Se un avvocato è soggetto ad un procedimento penale oppure se contro di lui è pendente un procedimento di radiazione dal registro cantonale, la Commissione per l'avvocatura può sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione in attesa della decisione definitiva.

²La Commissione per l'avvocatura può adottare anche altre misure cautelari per la tutela degli interessi dei clienti.

³I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico e ai praticanti.

Art. 32

Tasse

¹La tassa per le decisioni della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è fissata tra 100 e 5'000 franchi.

²Il Consiglio di Stato può emanare una tariffa.

Art. 33

Incasso

Ogni autorità è legittimata a incassare le tasse, le spese e le multe.

Art. 34

Pubblicazione di decisioni

L'iscrizione nel registro cantonale o all'albo pubblico, la rinuncia all'iscrizione e la radiazione degli avvocati sono pubblicate nel Foglio ufficiale; la sospensione temporanea dall'esercizio della professione è pubblicata se le circostanze lo esigono.

Art. 35

Disposizioni di esecuzione

¹Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati, emana le disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare:

- le condizioni dell'affidamento delle difese e dei patrocinii d'ufficio ai praticanti (art. 18 cpv. 2);
- le norme che disciplinano l'alunnato giudiziario;
- le indennità ai membri della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina;
- la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 32);
- la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili.

²La Commissione per l'avvocatura, sentiti il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati, emana le norme per la tenuta del registro cantonale, dell'albo degli avvocati e dell'elenco dei praticanti, compresa la procedura di iscrizione e di radiazione, il regolamento della Commissione esaminatrice, quello degli esami, della prova attitudinale, del colloquio di verifica e il regolamento della Commissione di disciplina.

³L'Ordine degli avvocati può emanare delle norme deontologiche; esse sono sottoposte al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Capitolo nono - Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Norma transitoria

I procedimenti disciplinari pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge sono deferiti alle autorità previste dalla stessa.

Art. 37

Abrogazione

La legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura è abrogata.

Art. 38

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.